

I COMITATI TERRITORIALI – ART. 5 dello Statuto approvato a Roma il 24 maggio 2018

5.1) - Definizione

I Comitati Territoriali sono l'organo periferico di partecipazione dei soci che ne eleggono i componenti anche con funzione di delegati che fanno parte della Assemblea di ASSODIRBANK.

5.2) - Compiti

i Comitati Territoriali hanno il compito di:

- a) mantenere il collegamento con gli Organi Nazionali;
- b) organizzare e stimolare iniziative di carattere formativo, sociale, culturale, ricreativo, nel proprio ambito territoriale;
- c) curare l'aggiornamento dei dati anagrafici e di reperibilità dei soci nel proprio ambito territoriale, trasmettendo i medesimi dati al Segretario della CEN;

5.3) - Numero Comitati Territoriali

I Comitati Territoriali sono attualmente 10 (dieci) e ogni Comitato Territoriale è eletto dai Soci residenti nella propria zona di competenza.

5.4) - Zone di competenza

Le zone di competenza sono così determinate:

- ❖ 1-Liguria, Piemonte, Valle D'Aosta
- ❖ 2-Lecco, Sondrio, Varese, Como
- ❖ 3-Milano, Monza Brianza
- ❖ 4-Bergamo
- ❖ 5-Brescia
- ❖ 6-Lodi, Pavia, Mantova, Cremona
- ❖ 7-Triveneto
- ❖ 8-Emilia-Romagna
- ❖ 9-Toscana, Marche, Umbria
- ❖ 10-Tutte le altre Regioni del Centro-Sud
- ❖ 11-I residenti all'estero sono da considerare aggregati al Comitato di Provenienza

5.5) - Numero complessivo dei componenti i Comitati

Il numero complessivo dei componenti eletti nei dieci Comitati Territoriali è di 50 (cinquanta).

L'attribuzione del numero dei componenti di ciascun Comitato Territoriale da parte della CEN (Commissione Elettorale Nazionale) è variabile in base ad un quorum elettorale determinato sul totale dei Soci con diritto di voto diviso per 50. Se il numero degli eletti di un Comitato Territoriale sulla base del quorum elettorale è inferiore a tre, il Comitato Territoriale resterà in carica fino alla scadenza e nel frattempo l'Assemblea successiva potrà deliberare l'aggregazione della rispettiva Zona di competenza con una zona limitrofa facente riferimento ad un altro Comitato Territoriale esistente.

5.6) - Elezione componenti Comitati, Delegati e Consiglieri

Il Comitato Territoriale di ciascuna zona è eletto dai Soci ivi residenti e con diritto di voto e dura in carica tre anni e comunque fino alle elezioni dei nuovi eletti.

Con riferimento ai delegati spettanti a ciascun comitato territoriale il cui numero è stabilito dalla CEN in base al numero dei soci confermati, saranno eletti delegati all'Assemblea i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

Il/i Delegato/i che avrà/nno ricevuto il maggior numero di voti sarà/nno eletti nel Comitato Territoriale di appartenenza in qualità di consigliere/i come da art. 7.1. Nel corso del primo Comitato Territoriale post elezione (e successivamente in caso di dimissioni di un consigliere) verranno designati i consiglieri in base al numero dei voti ricevuti dai singoli candidati e, in caso di rinuncia di uno di questi, verrà cooptato in Consiglio il delegato a seguire per numero di voti ricevuti. Il relativo verbale verrà trasmesso agli organi preposti.

5.7) - Modalità di elezione

Le modalità di elezione dei Componenti dei Comitati Territoriali sono disciplinate dal Regolamento. I Soci con diritto di voto che hanno l'elettorato attivo e passivo sono individuati dalla CEN, sia ai fini del calcolo del quorum elettorale, sia ai fini del diritto di voto. Tali soci sono coloro, che entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'Assemblea hanno fornito i dati utili alla loro reperibilità o hanno confermato per iscritto la loro volontà di adesione ad Assodirbank.

5.8) - Designazione candidati Organi Nazionali

I Comitati Territoriali in carica sono tenuti a far pervenire al Presidente almeno 20 giorni prima dell'Assemblea di rinnovo delle cariche sociali

- a) le candidature dei loro Delegati alla presidenza
- b) le candidature dei loro Soci con diritto di voto a componente del Collegio dei Revisori, oppure a componente del Collegio dei Probiviri, oppure a Tesoriere oppure a Segretario (quest'ultimo sarà nominato direttamente dal Consiglio).

5.9) - Presentazione da parte del socio votante di una sola candidatura

A ogni socio con diritto di voto, è consentito di presentare la propria candidatura a una sola fra le cariche di Revisore, Probiviro, Tesoriere mentre ad ogni Delegato è consentito di presentare la propria candidatura a Presidente, secondo le modalità previste esclusivamente tramite il proprio Comitato Territoriale, almeno 30 giorni prima dalla data dell'Assemblea di rinnovo delle cariche sociali.

5.10) - Decadenza

Nel caso di elezione alle cariche di Revisore o Probiviro di un candidato che sia delegato, lo stesso nel caso di accettazione della nuova carica nazionale decade da quella di Delegato.

In tema di compatibilità si precisa che la candidatura a Presidente dell'Associazione non esclude la candidatura di Consigliere.